



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

VERBALE DI ACCORDO

In data 15 gennaio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale della GABETTI PROPERTY SOLUTIONS AGENCY S.p.a., per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991.

Sono presenti:

- per la GABETTI PROPERTY SOLUTIONS AGENCY S.p.a., i Dott.ri Sonia Guiducci e Maurizio Gresele, assistiti dagli Avv.ti Alberto Maggi ed Elena Ryolo e da ASSOLOMBARDA, nella persona del Dott. Alessandro Righetti;
- per la FILCAMS CGIL, Elena Vanelli, con delega del Nazionale;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Elena Vanelli;
- per la UILTUCS UIL, Roberto Pennati, con delega del Nazionale;
- per le RSA, Mirella Ricchiuti ed Isabella Pari;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la GABETTI PROPERTY SOLUTIONS AGENCY S.p.a., con sede legale in Milano - inquadrata ai fini INPS nel Settore Servizi e, pertanto, non destinataria di alcuno ammortizzatore sociale a regime - svolge attività di intermediazione immobiliare presso le unità locali di Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Venezia - Mestre e Genova, con un organico aziendale pari a n. 54 unità a cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- con lettera datata 06.11.12 (prot. 0026150 del 29.11.2012), la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero di n. 22 unità lavorative occupate presso le sedi di Milano Firenze, Roma, Napoli, Venezia - Mestre. I motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella suddetta comunicazione di avvio della procedura;
- la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo tra le parti. Pertanto, con comunicazione datata 21.12.2012 (prot. n. 0000744 del 10.01.2013), la Società ha presentato istanza d'incontro presso il Ministero del Lavoro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura suddetta;
- con successiva nota prot. n. 0000745 del 10.01.2013, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione in data odierna;
- nel corso del presente incontro la Società ha ribadito i fattori che hanno prodotto l'attuale situazione di eccedenza di personale evidenziando, altresì, i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative rispetto alla procedura di mobilità in oggetto. Le OO.SS. hanno ulteriormente e fortemente sollecitato l'adozione di ogni iniziativa idonea a contenere l'impatto sociale dei licenziamenti, chiedendo innanzitutto alla Società di valutare il ricorso alla CIG in deroga. La Società, pur confermando la necessità del raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità, ha accolto la predetta richiesta. Le OO.SS. hanno, inoltre, richiesto l'attivazione da parte della Società di iniziative volte a facilitare la ricollocazione dei lavoratori sul mercato del lavoro, anche attraverso percorsi di formazione finalizzati alla riqualificazione/conversione e al reimpiego in settori merceologici differenti. Le OO.SS., pur avendo preso atto della situazione di difficoltà economico-finanziaria della Società, hanno infine sottolineato la necessità di prevedere interventi di incentivazione che contribuiscano a ridurre le conseguenze dei licenziamenti. La Società, seppur con i vincoli ed i limiti imposti dalla propria attuale situazione economico-finanziaria, ha ritenuto di accogliere le predette richieste.

CONSIDERATA

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2 comma 64, dispone che "il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65."

VISTA

l'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

Le parti concordano che gli esuberi saranno gestiti mediante il ricorso alla CIG in deroga e alla mobilità fondata sul criterio della non opposizione al licenziamento, nei modi e nei termini di seguito specificati.

A) CIG IN DEROGA

- Le parti concordano che l'Azienda presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di CIG in deroga, a decorrere dal 28 gennaio 2013 fino al 27 luglio 2013, con riguardo ad un numero massimo di **22 lavoratori**, così ripartiti nelle Regioni interessate:

REGIONE VENETO (n. 1 lavoratore occupato presso la sede di Mestre - Venezia)

REGIONE LOMBARDIA (n. 12 lavoratori occupati presso la sede di Milano, di cui n. 3 part-time con riduzione oraria media del 72,5%)

REGIONE LAZIO (n. 6 lavoratori occupati presso la sede di Roma)

REGIONE CAMPANIA (n. 1 occupato presso la sede di Napoli)

REGIONE TOSCANA, (n. 2 lavoratori occupati presso la sede di Firenze).

- La CIG in deroga interesserà quindi complessivamente il numero massimo di 22 lavoratori, appartenenti ai profili dichiarati in esubero nell'ambito della sede di appartenenza, che saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, laddove le mansioni svolte dai lavoratori interessati dalla Cassa siano infungibili. La rotazione troverà applicazione nel caso di mansioni fungibili, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali. A tal fine, le parti concordano di effettuare incontri periodici in sede territoriale al fine di monitorare l'andamento dell'utilizzo dell'ammortizzatore ed, in particolare, l'applicazione del criterio della rotazione.
- La Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS.
- La Società adotterà un piano di gestione degli esuberi che preveda:
 - nei limiti e alle condizioni previste nelle separate intese aziendali, iniziative di *ouplacment* e/o programmi formativi e/o di riorientamento/riqualificazione professionale, volti principalmente all'acquisizione delle competenze necessarie alla ricollocazione lavorativa, anche in settori merceologici diversi, sia attraverso l'attivazione di società specializzate in questo campo sia nell'ambito di iniziative istituzionali a tutti i livelli volte a sostenere i lavoratori;
 - facilitazione di possibile ricollocazione attivando contatti con società terze nell'ambito dei territori in cui opera la Società;
 - verifica di possibili ricollocazioni interne al gruppo Gabetti, da attuarsi anche con mutamento di aree geografiche e/o mutamento della posizione individuale di lavoro in deroga all'art. 2103 cod. civ., per quei lavoratori aventi i requisiti professionali compatibili con le esigenze tecnico-organizzative di destinazione;
 - opportunità di instaurare i rapporti di lavoro autonomo nell'ambito del Gruppo con il personale appartenente ai profili in esubero che soddisfino i requisiti tecnico professionali richiesti;
 - accesso all'attuale procedura di mobilità, quale strumento di ricollocazione, nei tempi e secondo le modalità di cui al punto B del presente accordo;
 - incentivi economici all'esodo, nei limiti e alle condizioni previste dalle separate intese aziendali.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenta regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il presente verbale sarà trasmesso alle Regioni suindicate ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro, così come previsto dalla legislazione vigente.

B) MOBILITA'

- La Società procederà, a decorrere dal 28 gennaio 2013 e fino al 27 luglio 2013 (data in cui terminerà il periodo di CIG in deroga), senza ulteriore ricorso a strumenti di integrazione salariale in deroga, ai licenziamenti di massimo 22 lavoratori, appartenenti ai profili professionali in esubero così come indicati nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, esclusivamente con il criterio della non opposizione al licenziamento. Pertanto, le parti concordano, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 236/93, di derogare al termine legale di 120 giorni previsto per i licenziamenti.
- Le Parti concordano, altresì, che la Società erogherà ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione al licenziamento un incentivo all'esodo nei termini forme e modalità che verranno meglio specificate in separate intese.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e positivamente concluse la procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. n. 218/00, mediante la sottoscrizione del presente verbale di accordo di Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

ASSOLOMBARDA

ITALIA LAVORO

RSA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI